

COMUNE DI SAN PROCOPPIO

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

Regolamento delle procedure e dei criteri per le progressioni nell'Area (art. 14, CCNL 16 novembre 2022)

ART. 1 – DISCIPLINA

Le progressioni economiche all'interno delle aree sono attribuite in modo selettivo ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali e ai risultati individuali e collettivi rilevati dalla metodologia di valutazione vigente.

Ai sensi dell'art. 14, C.C.N.L. Funzioni Locali 16.11.2022, la progressione economica all'interno delle aree si realizza nel limite delle risorse disponibili nella parte stabile del fondo all'uopo destinate in sede di contrattazione decentrata integrativa.

I principi di applicazione del presente regolamento disciplinano la metodologia permanente di valutazione per l'attribuzione della progressione economica all'interno delle aree ex art. 14 C.C.N.L. Funzioni Locali 16.11.2022.

Le risorse assegnate complessivamente devono, di regola, essere destinate in maniera proporzionale rispetto alla consistenza di organico di ciascuna Area.

Le risorse destinate alle progressioni all'interno delle aree devono inoltre offrire la possibilità di progressione a un numero di dipendenti tale che, in rapporto a quelli complessivamente in servizio nella categoria di appartenenza, siano garantiti i principi di pari opportunità previsti dalla normativa vigente.

In caso di mancato utilizzo delle risorse destinate alle progressioni economiche, i risparmi possono confluire nelle risorse destinate ad altri istituti contrattuali, secondo modalità concordate tra le parti.

ART. 2 – PERIODICITA' DELLE SELEZIONI

Le selezioni sono effettuate annualmente mediante procedura selettiva di area, previa contrattazione delle risorse e avranno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è sottoscritto il relativo contratto integrativo e comunque sulla base di quanto concordato in sede di contrattazione decentrata, nonché finanziato l'istituto delle progressioni economiche all'interno delle aree.

I requisiti dovranno essere posseduti al 31/12 dell'anno che precede la selezione.

In sede di ripartizione annuale del Fondo sono individuati il numero di differenziali stipendiali attribuibili nell'anno per ciascuna area.

ART. 3 – REQUISITI GENERALI PER CONCORRERE ALLA SELEZIONE

Ai fini della progressione economica tra le aree il lavoratore deve essere in possesso di un rapporto di lavoro (a tempo pieno oppure parziale) a tempo indeterminato.

Possono partecipare alla procedura selettiva i lavoratori che negli ultimi 3 anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica.

Alla progressione economica non partecipa il personale dipendente che nel biennio precedente all'anno della selezione sia stato destinatario di sanzioni disciplinari superiori alla multa.

ART. 4 – REQUISITI SPECIFICI PER CONCORRERE ALLA SELEZIONE

Attraverso le selezioni è attribuito un punteggio per ciascuno dei seguenti elementi di valutazione, fino al raggiungimento di un totale massimo possibile di punti 100:

A. Valutazione individuale: le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della *performance* individuale del triennio che precede l'anno di selezione. La valutazione deve essere calcolata sulla media del triennio, per un punteggio massimo di 40 punti, calcolato come di seguito indicato:

Media performance nel triennio	Punteggio
100-99	40
98	38,5
97	37
96	35,5
95	34
94	32,5

Per ogni punto di media in meno, sono tolti 1,5 punti

B. Esperienza professionale: per esperienza professionale si intende quella maturata, ai sensi dell'art. 14, c. 2, lett. d), n. 2, CCNL 16.11.2022 per un punteggio massimo di 30 punti, attribuibile nel seguente modo:

Esperienza	Punteggio
Anno di servizio	2,4
Mese di servizio*	0,2

* o frazione superiore a 15 giorni

C. Ulteriori criteri, di seguito indicati, correlati alle capacità culturali e professionali acquisite, per un punteggio massimo di 30 punti:

- **C.1) Istruzione:** titoli di studio e corsi, secondo la seguente graduazione, per un punteggio massimo di 10 punti:

Titolo di studio	Punteggio
Diploma*	3
Laurea triennale**	3
Laurea magistrale-specialistica***	5
Lauree ulteriori	3
Master Universitario I livello	3
Master Universitario II livello	5
Abilitazione ordine professionale	5
Dottorato di ricerca	5

* Limitatamente all'Area degli Operatori ed Operatori Esperti.

** Limitatamente all'Area degli Operatori, Operatori Esperti ed Istruttori.

*** Limitatamente all'Area dei Funzionari EQ (la laurea triennale si considera riassorbita).

- **C.2) Formazione certificata e pertinente:** attività formative effettuate anche nell'ambito dei piani di formazione del personale, con esclusivo riferimento a corsi per i quali è necessario sostenere un esame finale di abilitazione o il conseguimento di una certificazione delle competenze acquisite (sono esclusi i semplici corsi di formazione che rilasciato l'attestato di partecipazione).

Tali attività sono valutate per un punteggio massimo di 10 punti:

Tipologia	Punteggio
Corsi di specializzazione con superamento di esami	1
Certificazione in lingua straniera A1 – A2	1
Certificazione in lingua straniera B1 – B2	3
Certificazione in lingua straniera C1 – C2	5
Certificazioni informatiche base	3
Certificazione informatiche avanzate	5
Altre certificazioni	1

- **C.3) Capacità culturali e professionali:** i punti relativi alle capacità culturali e professionali sono assegnati dalla Commissione esaminatrice, per un totale di massimo 10, considerando le seguenti argomentazioni:

- capacità acquisita di affrontare e risolvere situazioni di complessità sempre crescente, con riferimento agli aspetti normativi, tecnici ed organizzativi;
- aver svolto attività di docenza, pubblicazione articoli, libri o pubblicazioni scientifiche attinenti alle materie lavorative o corsi di formazioni.

ART. 5 – MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

La progressione economica è attribuita ai dipendenti che hanno conseguito il punteggio più alto in ordine decrescente.

Una volta determinata le graduatorie per area, sono attribuiti i differenziali stipendiali in sequenza, sulla base delle risorse disponibili, fino alla concorrenza del numero fissato per ciascuna area.

A parità di punteggio in sede di graduatoria finale di merito, per l'anno di competenza, sarà preferito il candidato con maggiore anzianità di servizio.

In caso di ulteriore parità sarà preferito il candidato più anziano di età.

Ai dipendenti che non abbiano conseguito progressioni economiche da oltre 6 anni, è attribuito un punteggio ulteriore pari al 3% (arrotondato per eccesso) del punteggio ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 4.

ART. 6 – COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione è composta dal Segretario Generale e dai Dirigenti/Responsabili dei servizi.

La funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un dipendente ovvero possono essere attribuite ad un componente della stessa Commissione.

La Commissione deve essere costituita nel rispetto delle pari opportunità, salvo impossibilità da motivarsi nel provvedimento di nomina.

La Commissione valuterà i titoli posseduti dai dipendenti concorrenti alla progressione sulla base dei punteggi attribuiti ai criteri di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

Completate le operazioni di valutazioni dei titoli, la documentazione completa è trasmessa al Responsabile del Servizio Personale per l'approvazione degli atti della Commissione esaminatrice e per la successiva pubblicazione delle graduatorie.

ART. 7 – APPROVAZIONE E VALIDITA' DELLE GRADUATORIE

Al termine della valutazione i candidati sono inseriti in graduatorie distinte per Area.

Con determinazione del Responsabile del Servizio Personale sono approvati gli atti delle selezioni e le graduatorie di merito e vengono altresì dichiarati i vincitori sulla base del posto utile occupato in graduatorie e delle somme stanziare per la progressione economica.

ART. 8 - RECLAMO

E' possibile proporre reclamo alla Commissione entro 7 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, in caso di evidenti errori nell'attribuzione del punteggio.

La Commissione procederà all'esame del reclamo entro 10 giorni dal ricevimento.

ART. 9 – RINVIO

Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa rinvio alle norme di legge e ai regolamenti vigenti, nonché alle disposizioni previste dal C.C.N.L. in vigore al momento della pubblicazione del bando delle progressioni all'interno delle aree.